



Martedì 15/04/2025

## **Per l'attività post fallimento è il contribuente ad agire in giudizio**

A cura di: *FiscoOggi*

Tra i beni esclusi dalla procedura, la legge inserisce quanto il fallito guadagna nei limiti del necessario al mantenimento suo e della famiglia, per il quale può ricorrere in caso di accertamento.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5524, depositata lo scorso 2 marzo, ha chiarito che se il contribuente continua in modo illecito l'attività, successivamente alla dichiarazione di fallimento, l'avviso di accertamento relativo a detta attività è ad esso relativo. Di conseguenza, legittimato a proporre ricorso tributario contro l'atto impositivo il contribuente stesso e non il curatore fallimentare, il cui eventuale ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

<https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/lattivita-post-fallimento-e-contribuente-ad-agire-giudizio>